

Comunicazione n. 0003907 del 19-01-2015

OGGETTO: Comunicazione in merito ai temi di maggior rilevanza delle relazioni finanziarie al 31.12.2014

1. Premessa

La corretta applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci è un presupposto per l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, per la tutela degli investitori e per la possibilità per le imprese di accedere, senza svantaggi competitivi, alle risorse finanziarie disponibili nei mercati internazionali.

Ferme restando le competenze dell'*International Accounting Standards Board* ("IASB") e dell'*IFRS Interpretations Committee* ("IFRS IC") in materia di redazione e interpretazione dei principi contabili internazionali, la Consob, con l'obiettivo di favorire una omogenea applicazione dei principi contabili internazionali ha, nel tempo, richiamato i partecipanti al mercato alla puntuale ed esaustiva applicazione di tali principi.

Nel 2007, la Consob, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 262/2005, ha costituito con la Banca d'Italia e l'Ivass un tavolo di coordinamento in materia di applicazione dei principi contabili IAS/IFRS (c.d. Tavolo IAS/IFRS). Ad esito dei lavori di tale Tavolo IAS/IFRS sono stati pubblicati diversi documenti concernenti taluni specifici argomenti. Si richiamano, tra gli altri, il documento n. 2 del 6 febbraio 2009 in materia di informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime e il documento n. 4 del 3 marzo 2010 in materia di verifiche per riduzione di valore delle attività (*impairment test*), sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla "Gerarchia del *fair value*".

La Consob, inoltre, ha pubblicato alcune raccomandazioni e comunicazioni volte a promuovere la standardizzazione dei contenuti e delle forme di presentazione dell'informazione finanziaria per i soggetti operanti in specifici settori (società calcistiche¹, società operanti nel settore delle energie rinnovabili² e società immobiliari³).

Dall'attività di verifica svolta sull'informativa pubblicata nel corso del 2014 dalle società quotate sono emerse alcune criticità nella redazione delle rendicontazioni contabili nonché alcune carenze informative su alcune delle aree che appaiono più sensibili all'impatto della crisi.

Sulla base di quanto sopra premesso, la Consob, in linea con quanto effettuato dall'ESMA e da altre autorità di vigilanza europee, ritiene opportuno fornire con il presente documento alcune indicazioni in merito all'informativa che le società quotate dovranno riportare nelle rendicontazioni finanziarie al 31.12.2014 e successive.

L'ESMA, a partire dal 2012, al fine di contribuire ad assicurare la coerenza e l'affidabilità delle informazioni finanziarie prodotte dagli emittenti, e in ultima analisi contribuire al corretto

¹ Raccomandazione n. DEM/10081191 dell'1.10.2010.

² Raccomandazione n. DIE/0061493 del 18.7.2013.

³ Raccomandazione n. DIE/0061944 del 18.7.2013.

funzionamento dei mercati dei capitali europei, pubblica la lista di priorità comuni in materia di attività di vigilanza sull'informazione finanziaria (*European common enforcement priorities*).

Tenuto conto di quanto emerso dall'attività di vigilanza svolta e delle priorità indicate dall'ESMA⁴, le aree che dovranno formare oggetto di specifica attenzione da parte delle società quotate sono:

- l'applicazione dei principi contabili relativi alla preparazione e alla presentazione delle relazioni finanziarie consolidate;
- la rappresentazione in bilancio degli accordi a controllo congiunto;
- l'iscrizione e la misurazione di attività per imposte differite;
- le verifiche per riduzione di valore delle attività non finanziarie (*impairment test*), con particolare riguardo agli avviamenti e alle attività immateriali a vita utile indefinita (priorità indicata anche dall'ESMA con riferimento al bilancio 2013⁵).

Infine, la Consob, in linea con quanto espresso dall'ESMA, richiama l'attenzione dei redattori del bilancio ad una corretta applicazione delle norme previste dai principi IAS 1 e IAS 8 con riferimento agli impatti di natura contabile derivanti dall'*Asset Quality Review* condotto dalla Banca Centrale Europea (BCE). In particolare, nelle note al bilancio dovrà essere fornita specifica informativa in merito alle modifiche delle politiche contabili relative alla valutazione dei crediti, alla correzione di errori nonché ogni ulteriore informazione rilevante ai fini della rappresentazione economica e patrimoniale.

In considerazione della rilevanza che assumono le indicazioni fornite dall'ESMA, nella presente Comunicazione verranno effettuati specifici richiami a tale documento.

* * *

Lo scopo del presente documento è di richiamare l'attenzione dei redattori del bilancio su particolari aree ritenute di maggiore rilevanza, evidenziate anche dall'ESMA nel *public statement "European common enforcement priorities for 2014 financial statements"* (ESMA/2014/1309) del 28 ottobre 2014.

L'implementazione da parte dei redattori del bilancio delle informazioni richiamate nel presente documento formerà oggetto di approfondimento da parte della Consob nell'ambito dell'attività di vigilanza che verrà svolta nel corso del 2015 sull'informativa fornita al mercato dalle società selezionate sulla base dell'art. 89 quater del Regolamento Emittenti.

La presente Comunicazione non ha un contenuto precettivo autonomo, in quanto non introduce alcun obbligo ulteriore, bensì richiama gli emittenti ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza.

2. Preparazione e presentazione delle relazioni finanziarie consolidate – la definizione di controllo

⁴ Si fa riferimento al documento "*European common enforcement priorities for 2014 financial statements*" (ESMA/2014/1309) del 28 ottobre 2014.

⁵ Si fa in particolare riferimento al documento documento "*European common enforcement priorities for 2013 financial statements*" (ESMA/2013/1634) dell'11 novembre 2013.

Come rappresentato in premessa, l'ESMA ha individuato tra le priorità di *enforcement* la verifica della corretta applicazione del nuovo principio IFRS 10 relativo al bilancio consolidato nonché della relativa *disclosure*.

In particolare, il principio contabile internazionale IFRS 10 “*Consolidated Financial Statements*”, la cui applicazione è obbligatoria al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014 o data successiva, sostituisce il precedente principio IAS 27 “Bilancio consolidato e separato” e l’interpretazione SIC 12 “Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo)” in relazione alla preparazione e presentazione del bilancio consolidato nel caso in cui un’entità controlli una o più entità.

Tale *standard* modifica la nozione di controllo adottata dal previgente IAS 27, prevedendo, per qualificare una partecipazione in un’entità come una partecipazione di controllo che un investitore abbia il controllo su un’entità quando “*è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità*” (cfr. IFRS 10.6).

In particolare, le norme sulle quali è basata la valutazione del controllo sono riportate nei paragrafi 7-18 dell’IFRS 10 e sono accompagnate da una dettagliata Guida Applicativa, contenuta nell’appendice B al principio, in cui sono rappresentate, anche con l’ausilio di esempi, le caratteristiche da analizzare affinché un investitore abbia il controllo su un’entità.

Al riguardo, l’ESMA ritiene che non sia appropriato concludere che il controllo esista o meno, sulla base di un unico requisito riportato nel principio ovvero sulla base di esempi simili a quelli riportati nell’IFRS 10, senza considerare gli altri elementi di analisi descritti nella Guida Applicativa. (cfr. *ESMA - European common enforcement priorities for 2014 financial statements*, pag. 3).

In dettaglio, ai sensi dell’IFRS 10, il controllo è possibile non solo quando un investitore detiene il potere sulla partecipata attraverso la maggioranza dei diritti di voto ma, in alcune circostanze, pur in assenza della maggioranza dei diritti di voto, quando un investitore detiene diritti sufficienti ad avere la capacità pratica di condurre unilateralmente le attività rilevanti della partecipata (c.d. “*controllo di fatto*”).

L’accertamento dell’esistenza del controllo richiede, pertanto, una valutazione da parte degli amministratori che tenga in dovuta considerazione tutti i fattori elencati nella Guida Applicativa.

Tale apprezzamento dovrà, tra l’altro, considerare le caratteristiche dei diritti partecipativi che:

- “*conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell’entità oggetto di investimento*” (cfr. IFRS 10.10 e 10.B14 e ss.). A tal proposito si richiama quanto rappresentato nelle *Basis for Conclusions* del principio in cui si riporta che “*for example, for an investee that is directed by voting or similar rights, the governing body or board of directors would typically be responsible for strategic decision-making. Thus, the current ability to direct that body would be the basis for power*” (cfr. IFRS10.BC85);
- sono classificati come diritti di protezione⁶. Un investitore che detiene solo diritti di protezione non può avere potere su un partecipata (cfr. IFRS 10 B.26-B27).

⁶ I diritti di protezione fanno riferimento a cambiamenti fondamentali delle attività di una partecipata o si applicano in circostanze speciali (come il diritto di partecipare a certe decisioni o di veto su altre) e sono concepiti per tutelare le interessenze della parte che ne è titolare, senza che le venga conferito il potere sulla partecipata. Alcuni esempi sono riportati nel paragrafo B28 dell’IFRS 10.

In aggiunta, il mancato esercizio dei diritti che un investitore detiene su un'entità, come chiarito nell'esempio 5 riportato nella Guida Applicativa dell'IFRS 10 - ad esempio il comportamento inerte dell'azionista che non esercita il diritto di nominare dirigenti con responsabilità strategiche – non dovrà essere preso in considerazione nello stabilire se l'investitore ha “*potere*” su un'entità.

L'ESMA, quindi, pone l'attenzione sulle informazioni integrative, richieste dall'IFRS 12 paragrafo 7(a), in merito alle valutazioni e assunzioni significative che un investitore ha adottato per stabilire che detiene il controllo di un'altra entità e si attende che gli emittenti illustrino accuratamente le valutazioni fatte in caso di situazioni complesse (cfr. *ESMA - European common enforcement priorities for 2014 financial statements*, pag. 4).

Quando le suindicate valutazioni comportano cambiamenti significativi in fase di prima applicazione dell'IFRS 10, l'ESMA richiede, altresì, agli emittenti di indicare quali specifici fattori della partecipata hanno avuto un impatto decisivo sull'analisi nonché le valutazioni e le assunzioni fatte e di riportare l'impatto del cambiamento delle politiche contabili come richiesto dal paragrafo 28 dello IAS 8 (cfr. *ESMA - European common enforcement priorities for 2014 financial statements*, pag. 6).

Inoltre, l'IFRS 10 introduce un'eccezione al consolidamento per le entità di investimento. Sul punto, la Guida Applicativa contiene una dettagliata descrizione delle caratteristiche necessarie per classificare una società come entità di investimento. In particolare, nelle Basis for Conclusions si segnala che “*the Board was concerned that an entity that meets the definition of an investment entity could be inserted into a larger corporate structure to achieve a particular accounting outcome*”.

Le società di investimento hanno unicamente la finalità di ottenere redditi derivanti dalla rivalutazione del capitale e/o dai proventi degli investimenti (quali dividendi, interessi o canoni di locazione - cfr. *IFRS 10.B85B*). Pertanto, il paragrafo B85I dell'IFRS 10 prevede che non rientrino nella categoria di entità di investimento le società che hanno “*l'obiettivo di ottenere altri benefici dagli investimenti dell'entità che non sono disponibili per le terze parti non correlate alla partecipata*”. Tale paragrafo illustra alcuni benefici che precludono la qualifica di entità di investimento (ad esempio, l'acquisizione o lo sfruttamento di tecnologie in possesso della società partecipata).

Al riguardo, l'ESMA richiede che gli emittenti forniscano un adeguato dettaglio nel rappresentare le informazioni integrative indicate dai paragrafi 9A-9B dell'IFRS 12 in relazione alle valutazioni e assunzioni fatte sui requisiti necessari per l'applicazione di tali esenzioni nonché gli ulteriori elementi richiesti dai paragrafi 19A-19G dell'IFRS 12 (cfr. *ESMA - European common enforcement priorities for 2014 financial statements*, pag. 6).

Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche del principio contabile IFRS 10, si richiama l'attenzione, nella predisposizione del bilancio consolidato, a considerare i seguenti elementi:

- (a) la presenza dei requisiti previsti ai fini della sussistenza del controllo dall'IFRS 10 tenuto conto di quanto rappresentato nella relativa Guida Applicativa;**
 - (b) i fatti e le circostanze descritti nel principio IFRS 10 ai paragrafi B38 e seguenti, al fine di verificare la sussistenza del cd. controllo di fatto su un'entità;**
 - (c) le caratteristiche previste dall'IFRS 10 necessarie per classificare eventualmente una società come entità di investimento;**
-

(d) le informazioni integrative richieste dal principio contabile IFRS 12 sulle valutazioni compiute nell'applicare il principio IFRS 10.

3. La rappresentazione in bilancio degli accordi a controllo congiunto

Come in precedenza rappresentato, l'ESMA ha incluso tra le aree su cui prestare maggiore attenzione nella predisposizione dei bilanci al 31 dicembre 2014 la corretta rappresentazione contabile degli accordi a controllo congiunto e della relativa *disclosure*.

A partire dal 1° gennaio 2014, infatti, è divenuta obbligatoria l'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 11 che disciplina gli "Accordi a controllo congiunto" in sostituzione del previgente principio IAS 31 e dell'interpretazione SIC 13.

L'IFRS 11 stabilisce che un'entità deve determinare il tipo di accordo a controllo congiunto ("Joint arrangement") in cui è coinvolta, valutando i propri diritti e le proprie obbligazioni, e deve contabilizzare tali diritti e obbligazioni in conformità alle due tipologie di accordo previste dallo standard: "*Joint Operation*" e "*Joint Venture*"⁷.

Per determinare in quale delle suindicate fattispecie rientri un accordo a controllo congiunto, il principio richiede agli Amministratori una attenta valutazione dei diritti e delle obbligazioni rivenienti da tali accordi considerando (i) la struttura e la forma giuridica dell'accordo, (ii) i termini concordati dalle parti nell'accordo contrattuale e (iii) se rilevanti, altri fatti e circostanze.

Tali valutazioni dovranno essere riportate nelle relazioni finanziarie, come previsto dall'IFRS 12.7: "*un'entità deve presentare informazioni integrative sulle valutazioni e le assunzioni significative che ha adottato (e sui cambiamenti apportati a tali valutazioni e assunzioni) per stabilire: [...] b) che detiene il controllo congiunto di un accordo [...]; (c) il tipo di accordo a controllo congiunto (ossia attività a controllo congiunto o joint venture) allorché l'accordo sia stato strutturato attraverso un veicolo separato*".

Al riguardo, si segnala che l'IFRS IC ha analizzato numerosi esempi, riepilogati nell'IFRIC Update pubblicato a novembre 2014, relativi, tra l'altro, alla classificazione degli accordi a controllo congiunto. Tali approfondimenti, benché, ad oggi, non abbiano portato l'*Interpretations Committee* ad emanare interpretazioni in merito, costituiscono un'utile riferimento per l'applicazione del principio in oggetto.

Al riguardo, infatti, l'ESMA invita gli emittenti a considerare le conclusioni di tali orientamenti nella predisposizione del bilancio 2014 (*cf. ESMA - European common enforcement priorities for 2014 financial statements, pag. 5*).

Pertanto, tenuto conto degli approfondimenti compiuti dall'IFRS IC, si evidenzia che l'ESMA ha richiamato l'attenzione degli emittenti affinché nella valutazione degli "*altri fatti e circostanze*" sia analizzata l'esistenza di diritti sulle attività e di obbligazioni sulle passività giuridicamente vincolanti. Di conseguenza, l'oggetto o lo scopo di un'entità, il modello di business o l'esperienza passata non rilevano nell'analisi degli "*altri fatti e circostanze*" a meno che essi non creino diritti ed obbligazioni *enforceable*.

⁷ I paragrafi 15 e 16 dell'IFRS 11 definiscono: i) una *Joint Operation* come un *accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all'accordo*; ii) una *Joint Venture* come un *accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell'accordo*.

Pertanto, ad esempio, accordi a controllo congiunto con simili caratteristiche possono essere classificati diversamente a seconda che siano o meno strutturati attraverso un veicolo separato in quanto la forma legale del veicolo prevale su altri accordi contrattuali o su specifici fatti e circostanze.

L'ESMA richiede, quindi, che gli emittenti forniscano le informazioni integrative previste dall'IFRS 12.7 sulle valutazioni significative e sulle ipotesi formulate per classificare un accordo a controllo congiunto specialmente nelle circostanze in cui l'accordo è stato strutturato attraverso un veicolo separato (*cf. ESMA - European common enforcement priorities for 2014 financial statements, pag. 5*).

Inoltre, l'IFRS 11 prevede un nuovo trattamento contabile per gli accordi a controllo congiunto per cui i bilanci saranno soggetti, tra l'altro, ai seguenti impatti:

- i. per accordi che rientravano nella definizione di joint venture e che, ai sensi dell'IFRS 11, mantengono tale caratteristica, non sarà possibile applicare la tecnica del consolidamento proporzionale ma tali accordi dovranno essere contabilizzati con il metodo del "patrimonio netto";
- ii. nel caso di entità, che rientrano nella definizione di Joint Operation, il redattore del bilancio dovrà rilevare le attività, le passività, i costi e i ricavi relativi alla propria interessenza nell'attività a controllo congiunto, come stabilito dal principio in oggetto.

In particolare, si sottolinea che l'IFRS IC ha esaminato anche le modalità con le quali un'entità deve contabilizzare, nel bilancio consolidato e separato, le attività, passività, ricavi e costi specialmente se l'interessenza sulle attività e passività in oggetto differisce dall'interessenza azionaria nella Joint Operation. Tali approfondimenti possono facilitare gli emittenti nella corretta applicazione dell'IFRS 11 (*cf. IFRIC Update Novembre 2014*).

L'ESMA richiede che le entità, che hanno in precedenza applicato il metodo di consolidamento proporzionale per contabilizzare le interessenze in accordi a controllo congiunto e che classificheranno gli stessi come Joint Venture e di conseguenza applicheranno il metodo del patrimonio netto, riportino l'impatto del cambiamento delle politiche contabili come richiesto dal paragrafo 28 dello IAS 8.

In relazione alla *disclosure* da fornire nelle note al bilancio, l'ESMA osserva che il paragrafo 20 dell'IFRS 12 impone agli emittenti di comunicare informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura, la portata e gli effetti finanziari degli interessi in accordi a controllo congiunto.

Ciò dovrebbe includere la natura e gli effetti dei rapporti contrattuali dell'emittente con gli altri investitori dell'accordo congiunto, una sintesi delle informazioni finanziarie e altre informazioni specifiche per le rilevanti Joint Venture. Per valutare se una Joint Venture è rilevante, gli emittenti dovrebbero prendere in considerazione informazioni quantitative ma anche qualitative.

L'ESMA ritiene, inoltre, che gli emittenti dovrebbero attentamente considerare quali informazioni dei bilanci delle Joint Venture, in aggiunta a quelle espressamente richieste dai paragrafi B12 - B13 del IFRS 12, permettano di comprendere la natura, la portata e gli effetti finanziari dell'accordo a controllo congiunto. Ad esempio, come indicato nelle Basis for Conclusions BC48 dell'IFRS 12, una buona comprensione della posizione finanziaria netta della Joint Venture e della sua performance finanziaria (ad esempio mediante specifiche informazioni relative agli interessi passivi netti e ammortamenti) sarebbe particolarmente utile. L'ESMA, inoltre, invita gli emittenti a riportare l'allocazione dei dati economico-finanziari di tali accordi ai settori operativi (*cf. ESMA - European common enforcement priorities for 2014 financial statements, pag. 6*).

L'IFRS 12 (paragrafi B2-B6) prevede, al riguardo, la possibilità di aggregare le informazioni integrative da fornire in relazione, tra l'altro, agli interessi in Joint Venture e Joint Operation. A tal proposito, l'ESMA sottolinea la necessità di considerare le singole circostanze degli emittenti affinché le utili informazioni non divengano incomprensibili a causa dell'inclusione di numerosi dettagli non rilevanti o dall'aggregazione di voci che hanno caratteristiche diverse.

Inoltre, nella presentazione nel prospetto di conto economico della quota dell'utile o perdita di Joint Venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, si richiama l'attenzione sulle disposizioni del principio IAS 1.86 in tema di significatività, natura e destinazione delle stesse.

E' importante che la scelta della presentazione non introduca effetti distorsivi sui *ratio* economici calcolati dagli utilizzatori del bilancio sulla base dei margini della gestione operativa.

Tutto ciò considerato, la Consob richiama l'attenzione sulla corretta applicazione del principio contabile IFRS 11 e sulla necessità di una completa informativa al riguardo ed in particolare a:

- (a) effettuare un'approfondita valutazione dei diritti ed obbligazioni rivenienti dagli accordi a controllo congiunto, tenuto conto di quanto rappresentato nella guida applicativa all'IFRS 11 nonché alle analisi svolte dall'IFRS IC;**
- (b) porre particolare attenzione alla misurazione dei suddetti accordi ai sensi dell'IFRS 11, tenuto conto di quanto riportato nell'Appendice C dell'IFRS 11 con riferimento alle "Disposizioni transitorie";**
- (c) riportare in bilancio un'informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura, la misura e gli effetti economico-finanziari delle interessenze in accordi a controllo congiunto, inclusi la natura e gli effetti della relazione contrattuale con gli altri investitori che esercitano il controllo congiunto su un'attività economica (IFRS 12.20) nonché delle informazioni richieste dai paragrafi B12-B13 dell'IFRS 12;**
- (d) rappresentare, nel prospetto di conto economico, come richiesto dallo IAS 1.82, la quota dell'utile o perdita di Joint Venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto considerando, nell'ordinamento di tali voci, la significatività, la natura e la destinazione delle stesse (cfr. IAS 1.86).**

4. L'iscrizione e la misurazione di attività per imposte differite

Tra le priorità indicate dall'ESMA vi è anche la corretta applicazione dei principi contabili relativi all'iscrizione e alla misurazione di attività per imposte differite. L'iscrizione di un'attività fiscale differita per perdite fiscali può infatti essere rilevata *"nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzate le perdite fiscali"* (IAS 12.34). Tale aspetto, in una fase di congiuntura economica caratterizzata da una bassa crescita, risulta essere di particolare rilievo atteso che l'esistenza di perdite fiscali non utilizzate, è *"un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro"* e che pertanto, nel caso di *"una storia di perdite recenti"* l'iscrizione di un'attività fiscale differita derivante da perdite fiscali è possibile solo nella misura in cui l'entità *"abbia differenze temporanee imponibili sufficienti o esistano evidenze convincenti che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente"* (IAS 12.35).

Al riguardo, al fine di favorire la pubblicazione di rendicontazioni finanziarie di elevata qualità, si **richiama l'attenzione sulla corretta applicazione delle norme previste dal principio IAS 12, con particolare riguardo:**

- (a) all'esaustività e alla completezza delle informazioni riportate nelle rendicontazioni finanziarie relative alle ipotesi e alle assunzioni che giustificano l'iscrizione di attività per imposte differite (IAS 12.82);
- (b) all'esercizio in modo ragionevole e consapevole della discrezionalità del redattore del bilancio in relazione alle valutazioni della probabilità di realizzare un reddito imponibile sufficiente per consentire l'utilizzo del beneficio dell'attività fiscale differita (IAS 12.56).

5. Le verifiche per riduzione di valore delle attività non finanziarie

In un contesto caratterizzato dall'esistenza di diffusi segnali esogeni di perdita di valore, lo svolgimento di una rigorosa verifica del valore recuperabile delle attività iscritte in bilancio rappresenta un processo fondamentale per la redazione di rendicontazioni finanziarie di elevata qualità. Circostanza questa, di particolare rilievo per quelle società che, in funzione di taluni profili strutturali, presentano maggiori rischi insiti nel processo di verifica del valore recuperabile, quali ad esempio quelle caratterizzate da un'elevata incidenza del valore dell'avviamento o delle attività immateriali a vita utile indefinita rispetto al totale delle attività iscritte in bilancio.

Il tema dell'*impairment* dell'avviamento e delle attività immateriali ha formato oggetto di approfondimento nei citati Documenti del Tavolo IAS/IFRS n. 2 e n. 4 ed è stato analizzato dall'ESMA. L'ESMA nel 2013⁸ ha pubblicato un *report* nel quale è esaminata l'informativa fornita da un campione di società quotate europee nei bilanci 2011 e ha inserito tale tematica nelle priorità comuni del 2013.

L'attività di vigilanza dalla Consob sugli *impairment test* riguarda sostanzialmente la ragionevolezza e la sostenibilità degli *input*/assunzioni della valutazione, i criteri di definizione delle CGU, la coerenza fra flussi e tassi di attualizzazione, la ragionevolezza dei risultati della stima del valore recuperabile.

Da tale analisi, pur riscontrando negli ultimi anni dei miglioramenti nelle informazioni fornite nelle rendicontazioni contabili, si ritiene che siano comunque ravvisabili margini di miglioramento nell'attuazione di talune disposizioni previste dallo IAS 36.

Inoltre, con riferimento alla procedura da adottare si ribadisce quanto già indicato nel citato documento n. 4 del Tavolo IAS/IFRS in merito alla necessità che questa formi oggetto di formale e consapevole approvazione da parte degli amministratori. Tale approvazione deve avvenire in via autonoma e anticipata rispetto al momento di approvazione del bilancio.

Definizione delle CGU Il par. 22 dello IAS 36 stabilisce che il valore recuperabile deve essere calcolato con riferimento a una singola attività, salvo che essa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività. In tal caso, il valore recuperabile deve essere determinato con riferimento alla CGU alla quale l'attività appartiene.

L'individuazione del livello più basso di flussi finanziari in entrata indipendenti per un gruppo di attività comporta, come indicato dallo stesso IASB (BCZ114 dello IAS 36) un certo grado di discrezionalità. Tuttavia, lo IAS 36.68 sottolinea che le unità generatrici di flussi finanziari devono

⁸ "European enforcers review of impairment of goodwill and other intangible assets in the IFRS financial statements", del gennaio 2013 (ESMA/2013/2).

essere individuate al livello più basso possibile di aggregazione delle attività, tenendo conto di come l'avviamento è monitorato per finalità interne (IAS 36.80), e che per orientare tale processo di identificazione il redattore del bilancio può fare riferimento alle linee guida aggiuntive e agli esempi dello IAS 36.

E' necessario descrivere nelle note al bilancio la modalità con la quale gli amministratori hanno individuato le CGU nonché le motivazioni sottostanti la modifica del loro perimetro, soprattutto nel caso in cui tale modifica riguardi CGU che presentano segnali di perdita di valore. Qualora due o più CGU vengano accorpate è necessario fornire il risultato che si sarebbe ottenuto in assenza di tale accorpamento.

Nell'ambito della definizione delle CGU è, inoltre, essenziale che l'identificazione del valore contabile di riferimento (c.d. *carrying amount*) sia reso coerente con il valore recuperabile.

Determinazione del valore d'uso - Dall'attività di vigilanza svolta con riguardo alle relazioni finanziarie pubblicate nel corso del 2013 sono emersi margini di miglioramento con riferimento al processo di determinazione del valore recuperabile nella configurazione di valore d'uso.

Tale configurazione di valore si fonda (IAS 36.31) su una stima dei "*flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale*" e sull'applicazione a detti flussi di un "*tasso di attualizzazione appropriato*".

In merito alla stima dei flussi, a seguito dell'attività di vigilanza svolta nel corso del 2014, al fine di assicurare l'utilizzo di ipotesi e presupposti ragionevoli e sostenibili "*in grado di rappresentare la migliore stima effettuabile [...] di una serie di condizioni economiche che esisteranno lungo la restante vita utile dell'attività*", appare opportuno rimarcare l'esigenza che la direzione aziendale:

- (i) dia maggiore rilevanza alle fonti esterne di informazione (IAS 36.33);
- (ii) svolga l'analisi di ragionevolezza delle ipotesi esaminando le cause delle differenze tra le proiezioni dei flussi finanziari passati e i flussi finanziari consuntivati (IAS 36.34);
- (iii) conduca l'analisi di sostenibilità dei dati previsionali alla luce delle migliori evidenze esterne in merito alle prospettive del settore e delle *performance* storicamente realizzate.

In aggiunta, nell'ambito della determinazione del valore d'uso, non si dovrà tener conto dei flussi futuri in entrata e in uscita connessi con una ristrutturazione per la quale la società non si è ancora impegnata o connessi con un miglioramento o ottimizzazione del rendimento dell'attività (IAS 36.44).

Ulteriore aspetto da ponderare attentamente concerne la stima del cd. *Terminal Value*. Dall'attività di vigilanza svolta sono emersi taluni casi in cui le componenti di flusso utilizzate al fine di determinare tale grandezza non sono apparse adeguatamente supportate in termini di ragionevolezza e sostenibilità nel lungo periodo. Ciò considerato, si richiama l'attenzione degli amministratori a valutare attentamente il processo di identificazione del *terminal value*, stante la elevata incidenza di tale grandezza nella determinazione del valore recuperabile.

Nel merito, anche l'ESMA ha richiamato l'attenzione su tali aspetti nel documento *European common enforcement priorities for 2013 financial statements*, sottolineando quanto già previsto dal principio IAS 36.33 in tema di necessità di dare prevalenza alle evidenze esterne. Ciò, soprattutto nel caso in cui le assunzioni sottostanti i flussi di cassa attesi si discostino dalla storia passata della società o dalle previsioni del mercato.

Con riguardo al tasso di attualizzazione, il principio IAS 36 richiede che lo stesso debba riflettere le

valutazioni correnti del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell'attività corrispondente al rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che l'entità si aspetta che derivino dall'attività in oggetto (IAS 36.56).

Al riguardo, i rischi specifici possono essere trattati ai fini della stima del valore recuperabile alternativamente attraverso un incremento del tasso di attualizzazione ovvero attraverso una rettifica in diminuzione delle stesse proiezioni di flussi.

Peraltro, i tassi di interesse utilizzati per attualizzare i flussi finanziari devono riflettere ipotesi coerenti con quelle dei flussi finanziari stessi stimati. Altrimenti, si potrebbe non considerare alcuni rischi sistemici ovvero potrebbero essere conteggiati due volte.

Da quanto emerso a seguito dell'attività di verifica della ragionevolezza e della sostenibilità delle assunzioni adottate a supporto della redazione dei piani appare opportuno richiamare l'attenzione dei redattori del bilancio sulla necessità di motivare adeguatamente gli scostamenti delle previsioni di flusso con i dati consuntivi e di attribuire maggiore rilevanza alle fonti esterne di informazione.

Determinazione del *fair value* dedotti i costi di vendita - Dall'attività di vigilanza posta in essere sono emersi inoltre margini di miglioramento con riferimento al processo di determinazione del valore recuperabile nella configurazione di *fair value* dedotti i costi di vendita.

In particolare, nei casi di utilizzo di un *income approach*, si richiama l'attenzione degli amministratori sulla necessità di adeguata verifica della ragionevolezza e sostenibilità delle assunzioni utilizzate per la stima del valore recuperabile al pari di quanto in precedenza affermato con riguardo alla determinazione del valore d'uso.

Disclosure - Ad esito dell'attività di vigilanza posta in essere sulle relazioni finanziarie pubblicate nel 2013, è emerso che alcune società riportano informazioni sul processo di valutazione delle attività (le assunzioni alla base, la metodologia di stima, i parametri utilizzati ecc.) prevalentemente solo di carattere generico (*boiler plate disclosure*). Inoltre, sono state riscontrate alcune carenze nella descrizione dell'analisi di sensitività del risultato di *impairment* rispetto alle variazioni dei principali assunti di base.

Come già evidenziato nel citato documento n. 4 del Tavolo IAS/IFRS, il redattore del bilancio deve spiegare in modo dettagliato il processo di stima del valore recuperabile al fine di fornire agli investitori informazioni affidabili e significative.

L'ESMA già nel precedente Documento *European common enforcement priorities for 2013 financial statements* (pag. 3) ha evidenziato che quando l'avviamento o le attività immateriali a vita indefinita siano rilevanti per l'entità, gli emittenti dovrebbero migliorare le informazioni integrative relative alle analisi di sensitività. Al riguardo, assumono rilevanza le informazioni relative alla variazione delle principali variabili usate per la determinazione del valore recuperabile, ivi incluse le *key operational assumptions* (ad esempio la crescita delle vendite).

Con particolare riferimento ai casi in cui il valore recuperabile corrisponde al *fair value* al netto dei costi di dismissione, si richiama l'attenzione sulle informazioni da rendere nel bilancio (cfr. IAS36.130.f e IAS36.134.e). In particolare, se il *fair value* al netto dei costi di dismissione non è misurato utilizzando "un prezzo quotato", devono essere indicate le seguenti informazioni:

- ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la sua determinazione del *fair value* al netto dei costi di dismissione. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) è più sensibile;
- il livello della gerarchia del *fair value* (disciplinato dall'IFRS 13) entro il quale è classificata la valutazione del *fair value*;
- se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione, tale cambiamento e le rispettive motivazioni.

Se il *fair value* al netto dei costi di dismissione è misurato utilizzando proiezioni di flussi finanziari attualizzati, un'entità deve indicare il periodo su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari, il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari, il(i) tasso(i) di attualizzazione applicato(i) alle proiezioni di flussi finanziari.

Da ultimo, si evidenzia che gli amministratori dovranno fornire adeguata informativa delle considerazioni svolte in merito all'esistenza di segnali esogeni di perdita di valore, quali ad esempio la presenza di una capitalizzazione della società significativamente inferiore al patrimonio netto contabile. Gli amministratori dovranno rappresentare, sulla base di quanto richiesto dallo IAS 36, par. 12, lettera d), le proprie valutazioni in merito alle differenze tra le valutazioni effettuate ai fini del *test di impairment* e le evidenze esterne.

Tutto ciò considerato, al fine di favorire la pubblicazione di rendicontazioni finanziarie di elevata qualità, **si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione delle norme previste dai principi IAS 36 e IFRS 13, con particolare riguardo:**

(a) ai criteri adottati per l'individuazione delle attività da sottoporre a *impairment test*, tenuto conto del fatto che:

- il valore recuperabile deve essere calcolato con riferimento a una singola attività, salvo che essa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti (IAS 36.22);

- l'identificazione delle CGU deve essere coerente con la visione strategica dell'impresa che hanno gli amministratori (IAS 36.72);

(b) all'utilizzo, nel processo di determinazione del valore recuperabile nella configurazione di valore d'uso, di flussi finanziari stimati sulla base di piani sostenibili e ragionevoli predisposti dalla direzione aziendale, prestando maggior rilievo alle fonti di informazioni esterne (IAS 36.33), avendo riguardo delle differenze tra le proiezioni dei flussi finanziari passati e i flussi finanziari consuntivati (IAS 36.34);

(c) all'utilizzo di un tasso di attualizzazione che sia espressione delle valutazioni correnti del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell'attività/CGU;

(d) all'utilizzo, nel processo di determinazione del valore recuperabile nella configurazione di *fair value*, di ipotesi che farebbero gli operatori di mercato (IFRS 13.27-30) rappresentando ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la determinazione del *fair value* al netto dei costi di dismissione.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas